IL PROCESSO AL PROCESSO TELEMATICO



www.quandoilprocessoetelematico.it

Avv. Nicola Gargano

www.amadir.it

Quando il processo è telematico

- L'idea di processo civile telematico nasce verso la fine degli anni 90 come piano di e-Government della giustizia civile italiana.
- Non è un nuovo rito civile ma è un piano di digitalizzazione della giustizia che consente lo scambio di atti processuali e informazioni tra le parti del processo esclusivamente mediante l'utilizzo di sistemi informatici
- La prima normativa italiana sul processo civile telematico sono contenute nel D.P.R. 13 febbraio 2001 n.123, Regolamento recante disciplina sull'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile.
- Inizialmente il sistema era basato sulla CPEPCT acronimo di casella di posta elettronica certificata per il processo civile telematico ovvero un sistema di comunicazione basato tecnicamente sulla PEC ma che consentiva la sola comunicazione tra i soggetti abilitati al processo civile telematico (es: avvocati, magistrati, consulenti tecnici etc...) dal 18.11.2011 è stata sostituita dalla PEC tradizionale





Art. 16-bis, D.l. n. 179/2012, conv. con mod., in l. 221/20121

- 1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.
- 2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione.
- 3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.
- 4 (omissis) per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile (Ricorso per decreto ingiuntivo)



Art. 16-bis, D.l. n. 179/2012, conv. con mod., in l. 221/20121


- □ 5. (omissis) Possibilità di anticipazione (fi fatto ancora inattuata)
- 6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati.
- 7. Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.
- 8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.
- 9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.



Che fine ha fatto il codice di procedura?

- **d.l.** 193/2009
- DM 21.2.2011 n. 44
- Provvedimento D.G.S.I.A. del 18.7.2011 specifiche tecniche art. 34 dm 44/11
- Art. 149 bis c.p.c.
- Art. 136 c.p.c.
- decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 Decreto sviluppo 2.0
- CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82
- Legge 53/1994 (notifiche in proprio) modificata dall'articolo 25, comma 3, lettera b), della L. 12 novembre 2011, n. 183, e successivamente dalla Legge 24.12.2012 n° 228, G.U. 29.12.2012 (legge stabilità 2013)
- Art. 18 del DM 44/2011 modificato dal DM 48/2013
- Art. 16-bis D.L. N. 179/2012 conv. In legge 221/2012 (obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali 30.6.2014)
- Prassi e protocolli locali







Punti di accesso e deleghe

Alcuni punti di accesso prevedono funzionalità di delega per consentire a segretarie e collaboratori di studio di consultare i registri di cancelleria con un proprio di certificato di autenticazione.

Le nuove regole tecniche regolamenteranno la possibilità di delegare segretarie e collaboratori di studio:

GARANTE PRIVACY PROVVEDIMENTO DEL 18 DICEMBRE 2013 Registro dei provvedimenti n. 584 del 18 dicembre 2013

...2.2 Sempre in merito alla conservazione dei log, si precisa che il comma 10 dell'articolo 24 dispone che, in caso di accesso di soggetti delegati da un utente registrato al punto di accesso, il soggetto delegante conserva "per almeno cinque anni" l'atto di delega unitamente alla "tracciatura di ogni accesso effettuato su delega". In proposito, si richiamano le osservazioni formulate da questa Autorità nel parere del 10 giugno 2011 sulla circostanza che la mera indicazione di un termine minimo di conservazione contrasta con l'esigenza di fissare termini certi (oltre che congrui) e non il solo limite minimo di conservazione...

- L'avvocato sarà in grado di gestire questo dato?
- Come si concilia con legge 20 maggio 1970, n. 300?



Numero atti depositati dai soggetti esterni

Distretto	gen	feb	mar	apr	maq	qiu	luq	ago	set	ott	nov	dic	Totale
ANCONA	445	673	734	818	970	931	1.035	286	886	1.870	1.825	1.846	12.319
BARI	20	9	26	21	35	31	26	8	103	175	167	147	768
BOLOGNA	2.382	3.162	3.628	4.028	5.021	4.178	4.736	1.238	3.686	5.549	4.888	4.466	46.962
BRESCIA	641	583	692	718	761	635	746	249	663	934	885	632	8.139
CAGLIARI	2	_		_	_	_	_	_			_	_	2
CALTANISSETTA	_	_	_	_	_	11	_	_	_	_	9	27	47
CAMPOBASSO	4	15	7	11	13	12	9	3	29	31	17	13	164
CATANIA	39	44	43	137	169	245	133	21	174	243	309	277	1.834
CATANZARO	_	_		_	_	1	_	_	_		_	1	2
FIRENZE	780	1.011	1.194	1.099	1.237	1.164	1.614	420	1.358	1.880	1.702	1.624	15.083
GENOVA	230	297	262	304	391	404	497	177	383	560	583	550	4.638
L'AQUILA	262	309	434	579	641	591	600	139	520	830	718	843	6.466
LECCE	4	1	6	5	15	26	24	2	67	74	76	48	348
MESSINA	2	2	4	1	5	2	8	3	4	13	26	21	91
MILANO	7.245	8.541	11.818	9.674	12.169	10.637	15.119	3.110	10.758	13.753	13.241	9.181	125.246
NAPOLI	65	64	105	155	186	190	203	35	210	305	440	455	2.413
PALERMO	45	57	64	48	83	80	53	21	96	112	112	108	879
PERUGIA	36	28	68	102	102	92	96	26	110	206	240	334	1.440
POTENZA	_	1	_	_	1	7	20	4	14	25	35	59	166
REGGIO DI CALABRIA	_	2	4	20	13	28	2	_	8	23	10	36	146
ROMA	626	927	1.176	1.276	1.885	1.730	1.751	382	1.667	2.670	2.764	2.977	19.831
SALERNO	2	_	2	5	1	3	1	_	_	2	1	11	28
TORINO	3.369	4.015	4.573	5.000	5.330	5.154	5.318	1.356	4.337	7.082	6.155	6.324	58.013
TRENTO	31	22	73	95	48	27	176	61	271	340	291	222	1.657
TRIESTE	8	20	23	28	88	139	89	18	88	110	144	130	885
VENEZIA	878	782	1.023	761	1.079	935	1.158	304	787	1.587	1.194	1.441	11.929
Totale	17.116	20.565	25.959	24.885	30.243	27.253	33.414	7.863	26.219	38.374	35.832	31.773	319.496



Numero dei soggetti esterni depositanti per distretto

	Su scala mensile ²												
Distretto	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	Su scala annuale
ANCONA	186	274	313	375	439	434	462	133	378	626	693	761	1.975
BARI	10	2	9	10	12	12	19	7	42	81	80	87	225
BOLOGNA	911	1.111	1.209	1.295	1.405	1.330	1.464	521	1.299	1.661	1.621	1.584	4.219
BRESCIA	250	262	269	280	312	265	286	117	280	370	375	292	1.242
CAGLIARI	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
CALTANISSETTA	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	5	7	10
CAMPOBASSO	2	1	5	6	7	4	7	3	12	11	8	10	35
CATANIA	22	29	24	33	53	68	58	14	55	83	109	108	318
CATANZARO	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2
FIRENZE	276	314	343	342	426	415	552	181	470	624	645	672	1.698
GENOVA	108	122	127	130	179	170	197	83	166	227	249	261	703
L'AQUILA	121	144	213	266	284	290	278	83	229	340	338	382	1.142
LECCE	-	-	-	-	4	5	7	2	10	15	19	28	70
MESSINA	2	2	3	1	2	2	3	1	4	10	10	13	39
MILANO	2.361	2.588	2.924	2.728	3,137	2.935	3.357	1.132	2.691	3,474	3.409	3.022	12.715
NAPOLI	26	28	46	52	71	77	85	18	78	120	167	181	445
PALERMO	26	30	35	31	42	29	28	17	35	53	54	48	193
PERUGIA	22	22	32	40	42	44	48	18	50	84	94	128	290
POTENZA	-	1	-	-	1	5	13	4	10	17	23	34	63
REGGIO DI CALABRIA	-	2	3	3	4	5	1	-	2	9	7	20	29
ROMA	167	236	293	310	375	369	418	166	363	539	578	676	1.333
SALERNO	1	-	2	2	1	2	1	-	-	2	1	6	14
TORINO	835	902	1.047	1.101	1.224	1.225	1.297	445	1.088	1.563	1.598	1.659	4.007
TRENTO	-	-	-	1	4	13	17	13	23	35	28	46	77
TRIESTE	1	1	7	10	15	23	35	10	20	26	39	25	161
VENEZIA	87	92	99	115	127	102	132	66	97	149	138	153	636
Totale	5.415	6.163	7.003	7.131	8.166	7.827	8.765	3.034	7.402	10.119	10.288	10.204	31.642

² Numero soggetti esterni che hanno depositato almeno un atto nel mese



E dal 30 giugno quanti dovranno essere gli avvocati telematici?

247,040

Secondo dati aggiornarti all'agosto del 2012 è questo il numero di avvocati italiani che in linea teorica dovranno adeguarsi al PCT e depositare i propri atti per via telematica. Da questa cifra devono comunque essere esclusi i penalisti e gli amministrativisti ma sono numeri che fanno in ogni caso paura. Il sistema reggerà?



E i magistrati?

Depositi telematici dei magistrati

Numero atti depositati dai magistrati per distretto

Totale	36.365	41.259	48.101	51.026	66.628	60.501	62.370	17.106	45.466	82.685	78.642	69.477	659.626
VENEZIA	962	898	977	1.034	1.168	1.100	1.122	299	747	1.133	1.088	1.044	11.572
TRIESTE	2	1	149	185	258	229	316	71	202	345	575	667	3.000
TRENTO	-	-	51	161	401	454	476	58	654	1.765	1.980	1.955	7.955
TORINO	8.260	9,530	9,926	9.911	11.989	10.750	10.190	2.707	7.396	12.707	12.688	10.962	117.016
SALERNO	37	74	125	62	99	107	92	18	73	144	142	139	1.112
ROMA	783	1,271	1.477	1.487	2.117	2.144	2.207	560	1.445	3.091	3.182	3.329	23.093
REGGIO DI CALABRIA	-	26	52	121	193	166	220	95	206	463	576	623	2.741
POTENZA	-	-	50	241	833	558	420	257	490	660	396	424	4.329
PERUGIA	20	32	66	136	112	78	82	58	78	320	428	400	1.810
PALERMO	554	878	1.176	1.291	1.709	1.681	1.869	991	1.380	2.166	2.230	1.879	17.804
NAPOLI	468	721	1,289	1.833	2,319	2.175	2.389	85	2.552	4.029	3.590	4.060	25.510
MILANO	10.790	10.986	11.641	12.115	16.533	14.105	14.304	2.656	10.532	20.589	16.638	13.322	154.211
MESSINA	5	1	2	3	-	2	8	-	9	101	302	378	811
LECCE	-	-	17	18	18	15	10	7	7	10	17	27	146
L'AQUILA	773	1.002	1.812	1.659	2.040	1.777	1.464	627	1.276	2.333	2.191	1.561	18,515
GENOVA	1.514	1.649	2.145	2.221	2.867	2.378	2.381	774	1.578	2.894	3.159	3.125	26.685
FIRENZE	5.997	6,752	8.126	7,494	8.702	7.964	8.312	2.138	4.910	9.515	8.930	7,529	86,369
CATANZARO	33	29	51	189	435	458	632	212	185	605	416	446	3.691
CATANIA	477	485	771	757	1.467	1.062	997	367	672	1.158	1.062	900	10.175
CAMPOBASSO	3	9	12	4	7	5	10	1	21	20	20	5	117
CALTANISSETTA	75	261	278	468	687	662	879	42	1.006	962	1.192	861	7.373
CAGLIARI	-	104	268	584	932	976	1.542	326	976	1,524	1.998	1.782	11.012
BRESCIA	1.099	1.107	1.385	1.672	2,486	2.952	2.842	1.158	2.257	3,396	3.381	3,214	26,949
BOLOGNA	3.009	3,577	3,929	4.517	5,593	4.958	5.135	2,231	3.637	7.063	6.796	5,952	56,397
BARI	6	56	245	462	612	681	1.405	494	1.135	1.981	2.110	2.018	11.205
ANCONA	1.498	1.810	2.081	2,401	3.051	3.064	3.066	874	2.042	3.711	3.555	2.875	30.028
Distretto	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	Totale




L'Italia telematica

Dati Processo Civile Telematico anno 2013 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Tribunali con almeno un servizio telematico per distretto

Distretto	Totale	Telematici	Perc.
ANCONA	6	6	100%
BARI	3	3	100%
BOLOGNA	9	9	100%
BRESCIA	4	4	100%
CAGLIARI	6		0%
CALTANISSETTA	3	2	67%
CAMPOBASSO	3	1	33%
CATANIA	4	4	100%
CATANZARO	7		0%
FIRENZE	9	6	67%
GENOVA	5	5	100%
L'AQUILA	8	7	88%
LECCE	3		0%
MESSINA	3	3	100%
MILANO	9	9	100%
NAPOLI	7	1	14%
PALERMO	6	6	100%
PERUGIA	3	3	100%
POTENZA	3	2	67%
REGGIO DI CALABRIA	3	1	33%
ROMA	9	4	44%
SALERNO	3		0%
TORINO	10	10	100%
TRENTO	3	2	67%
TRIESTE	4	3	75%
VENEZIA	7	3	43%
Totale	140	94	67%





Articolo 83 cpc – procura alle liti

procura si considera ...La apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che però congiunto sia materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica...

Avv. Nicola Gargano

Via Principe Amedeo, 190 – 70122 BARI Via G. Compagnoni, 4 – 20129 MILANO Tel. 02.36736526/Fax 02.36736527

TRIBUNALE DI MILANO

Ricorso per decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo

la Alfa Spa, corrente in Milano C.F. 01122330722, rappresentata e difesa dall' Avv. Nicola Gargano (CF: GRGNCL81C19A662T) il quale ai fini delle notificazioni dichiara di voler ricevere le comunicazione al seguente indirizzo PEC nicgar@legalmail.it ed al seguente numero FAX: 08057211169 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, alla Via Compagnoni 4, giusta procura speciale allegata al presente atto

premesso

Che la società ricorrente, su commissione della Beta srl, ha eseguito



PROCURA ALLE LITI

RILASCIATA AI SENSI DELL'ART. 83, III comma, ultima parte, c.p.c.

E se la procura è notarile?

In caso di procura notarile dovrà essere allegata la scansione della procura l'eccezione è che in questo caso viene firmato digitalmente un atto non redatto dall'avvocato

Il sottoscritto	, informato ai sensi dell'art. 4 terzo	comma del d.lgs. n.
28/2010 della possibilità di rico	orrere al procedimento di mediazione ivi previsto e	dei benefici fiscali di cui
	decreto, delega a rappresentarlo e difenderlo in c	
	di pagamento nei confronti di	
	, ivi compresa la fase esecutiva, l'	
	al quale si conferisce ogni facoltà	
	erzi per svolgere nei loro confronti qualsiasi domar	
	avvocati, procuratori e domiciliatari, nonché quelle cettare e ricevere pagamenti, quietanzare, rinuncia essa di rato e valido.	
del D.lgs. medesimo, si accons	di quanto previsto dalla D.lgs. 30 gennaio 2003, n. ente al trattamento dei dati forniti nel modo e nell nato difensore, saranno ritenuti più opportuni ai fi ferito.	e forme che, ad
Si elegge domicilio presso lo St	udio del nominato difensore in	
Il cliente		
(LEGALE RAPPRESENTANTE)		
È autentica		



Eventi successivi al deposito



Il secondo messaggio contenente la ricevuta di consegna (RdAC) da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia attesta, altresì, l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente. Quando la ricevuta è rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo.

Il terzo ed il quarto messaggio ci attestano invece l'esito dei controlli automatici e l'avvenuta accettazione a seguito dell'intervento manuale del cancelliere. Con quest'ultimo intervento si conclude il processo di deposito e l'atto telematico con i relativi allegati vengo posti a disposizione delle parti costituite nell'area documenti del fascicolo polisweb.



Eventi successivi al deposito

Trib. Milano, sez. IX, sentenza 19 febbraio 2014, depositata il 3 marzo 2014, n. 3115 (Pres. Manfredini, est. Rosa Muscio)

Il deposito telematico di un atto defensionale si ha per avvenuto nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. La tempestività del deposito si valuta, dunque, con riguardo al giorno in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna, senza che assuma rilevanza, a tal fine, il fatto che la ricevuta sia stata rilasciata dopo le ore 14.00: la norma di legge primaria nulla prevede al riguardo e non può essere derogata da una norma di rango inferiore (art. 13 comma III dm 21 febbraio 2011 n. 44)

155 Codice di Procedura Civile

Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune



Eventi successivi al deposito

Un primissimo controllo viene effettuato dal gestore della posta elettronica certificata del Ministero della giustizia in grado di segnalare le seguenti anomalie che invalidano il deposito che dovrà dunque essere ripetuto:

- 1. l'indirizzo del mittente non è censito in ReGIndE; l'avvocato deve verificare l'effettiva presenza dei suoi dati nel ReGIndE ed eventualmente provvedere presso il proprio ordine di appartenenza
- 2. Il formato del messaggio non è aderente alle specifiche; verificare la versione del redattore utilizzato.
- 3. la dimensione del messaggio eccede la dimensione massima consentita; ridurre la dimensione degli allegati ripetendo le scansioni utilizzando una risoluzione più bassa.

Superata la predetta fase vengono invece effettuati i successivi controlli automatici che, se positivi consentiranno senza indugio il deposito da parte del cancellerie.

Gli errori invece si dividono in tre categorie:

- 1. WARN: anomalia non bloccante, si tratta in sostanza di segnalazioni, tipicamente di carattere giuridico (es: atto depositato fuori termine)
- 2. ERROR: anomalia bloccante, ma lasciata alla determinazione dell'ufficio ricevente, che può decidere di intervenire forzando l'accettazione o rifiutando il deposito (es: certificato di firma scaduto, numero di ruolo errato);
- 3. FATAL: eccezione non gestita o non gestibile (es: atto principale mancante, busta indecifrabile).

Nei primi due casi il deposito verrà inoltrato comunque al tribunale di destinazione che potrà accettarlo o rifiutarlo.



Dopo il deposito...

Dal PST o punto di accesso potremo verificare in tempo reale l'avvenuto deposito della nostra memoria, che potrà essere aperta da noi e dalla controparte, immediatamente dopo aver ricevuto la notifica di accettazione da parte del cancelliere.

Data	Descrizione	Tipo	Nome
22/03/2012	FASCICOLO ASSEGNATO AL GIUDICE COSMAI LAURA	DESIGNAZIONE GIUDICE	
22/03/2012	SCRITTO A RUOLO GENERALE	ISCRIZIONE RUOLO GENERALE	ricorso_per_decreto_ingiuntivo_immediatamente_esecutivo.pdf.p7m

Ma con quale data?



La data corrisponderà a quella di registrazione dell'evento da parte del cancelliere. In alcuni pda potremo leggere la data e ora dei controlli automatici ma non quella della RdAC con la conseguenza che non potremo mai verificare se l'atto è stato depositato nei termini.

Nel dubbio toccherà eccepire la tardività del deposito, se la prima data supera le ore 14 del giorno della scadenza?



Dettagli Documento - Richiesta Copie Delega GRGNCL81C19A662T

Delega GRGNCL81C19A6621							
PRATICA	20823/2012						
Ruolo	PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI						
Materia	Procedimento di ing. ante causam						
Oggetto	Procedimento di ingiunzione ante causam						
Sezione	DECRETI						
Giudice							
Valore Causa	32139.84						
Stato Fascicolo	ACCOLTO						
BUSTA							
Busta	7836465						
Data Deposito	21/03/2012 18:05						
Depositante	GARGANO NICOLA						
Rif. Mittente	DEPOSITO termoacustica dep 1_D21-03-12_18-05-17						
ATTO							
Documento Originale	ricorso_per_decreto_ingiuntivo_immediatamente_esecutivo.pdf.p	7m					
Doc. Senza Firma	aricorso_per_decreto_ingiuntivo_immediatamente_esecutivo.pdf						
Dimensione	203152						
Tipo File	application/x-pkcs7-mime						
File Bloccato?	No						
File Infetto?	No						
ALLEGATI							
Allegato Originale	Allegato Senza Firma	Dimensione	File bloccato?	File infetto?			
nota.pdf.p7m	nota.pdf	4199	No	No			
adatiatto.xml.p7m	adatiatto.xml	4232	No	No			
Indice_documenti_allegati.pdf.p7m	Indice_documenti_allegati.pdf	43088	No	No			
	_						

🖬 01093300612800.pdf

procura_alle_liti.pdf



🖬 01093300612800.pdf



No

No

No

No

122638


121495

 Lo scaricamento del file originale in .p7m è stato bloccato dalla DGSIA nell'agosto del 2013 onde evitare che i file originali potessero essere utilizzati ad uso notifica. Il file firmato digitalmente rimarrà custodito nel fascicolo informatico.

Il file .pdf provvisto a margine di una «coccardina»

NON E' UNA FIRMA DIGITALE

Ma un file pdf contenete la rappresentazione grafica della Firma digitale dell'avvocato o del magistrato creato dai controlli automatici







Inchiostro simpatico o imperdonabile errore tecnico?


Tra il 24 e il 28 febbraio 2014 a seguito di problematiche non meglio identificate, presumibilmente a causa di una problematica relativa alla estrazione dei file .p7m da parte dei controlli automatici, giungevano in cancelleria pdf completamente bianchi o forse scritte con la versione digitale dell'inchiostro simpatico.

I controlli automatici sono sempre risultati positivi

Avv. Raffaele Gargano Via Principe Amedeo, 19070122 BARI Via G. Compagnoni, 420129 MILANO Tel 080. 5213226/Fax 0805721169



- L'impossibilità di scaricare da polisweb il documento originale firmato digitalmente. impedisce all'avvocato di verificare se effettivamente il file firmato digitalmente contenga lo stesso tipo di errore.
- Peraltro i cd. redattori, in fase di creazione della busta, generano un file denominato atto.enc cifrato <u>esclusivamente</u> con la chiave pubblica del Tribunale di destinazione che non potrà dunque essere aperto dall'avvocato depositante. Sarebbe auspicabile prevedere una cifratura anche con la chiave pubblica del mittente.
- Il canale di richiesta copie pur essendo attivo è privo di regolamentazione tecnica





- Blocco depositi telematici con firma digitale Postecert avvenuti il 17 e 18 settembre 2013
 - Si rende noto che il blocco dei depositi telematici di atti con firma digitale Postecert effettuati dai magistrati, nonché da alcuni avvocati avvenuto dalle ore 12 di martedì 17/09 alle ore 12,15 di mercoledì 18/09/2013 è stato causato dall'impossibilità di verificare la firma digitale apposta con le smart card rilasciate da PosteCom, a seguito di erronea configurazione da parte di questa Società degli apparati di sicurezza che erroneamente ritenevano l'indirizzo internet di provenienza del Ministero (quello utilizzato per la verifica della firma ad ogni deposito) un indirizzo da cui partiva un potenziale attacco di "denial of service", ossia finalizzato a bloccare tale loro sito.
- Ricadendo la responsabilità dell'accaduto interamente ed esclusivamente su detta società, alla stessa è stata inviata la nota formale di protesta scaricabile a questo link. 19/09/13

Il grassetto è d'obbligo: il ministero verifica i depositi 1 per 1 senza scaricare magari una sola volta al giorno le liste di revoca **SEMPLIFICAZIONE?** Questa sconosciuta

http://www.processociviletelematico.eu/2013/09/best-practices-e-il-ministero-si.html



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi Girezione generale per i sistemi-informitiei untomatizzati



Spett.le Postecom SpA Viale Europa 175 - 00144 Roma c.a. Dott. Vincenzo Pompa (Amministratore Delegato) Email: silvana.digiannantonio@postecom.it

> p.c. al Sig. Capo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria Pres. Luigi Birritteri SEDE

Oggetto: Blocco dei depositi telematici di atti giudiziari a valore legale.

Si comunica che, a seguito di erronea configurazione di alcuni apparati di protezione perimetrale asserviti alla rete telematica di codesta società, è stato impedita, per oltre 24 ore, dalle ore 12 di martedì 17/09 alle ore 12,15 di mercoledì 18/09 c.m., la operatività della firma digitale Postecom in uso ai magistrati ed al personale di cancelleria in servizio presso tutti gli uffici giudiziari italiani.

Ciò ha determinato, nel medesimo arco temporale, il blocco di numerosi depositi telematici relativi ad atti giudiziari in formato elettronico effettuati dai magistrati ai sensi del Decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011 n. 44 e successive modificazioni, costringendo gli stessi a depositare in formato cartaceo i propri provvedimenti in scadenza e creando peraltro un notevole danno di immagine di questa Direzione nei confronti dei tanti magistrati, verso i quale si sta profondendo un notevole impegno per incentivare l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici.

La responsabilità dell'accaduto ricade interamente ed esclusivamente nell'ambito di codesta società, atteso che la stessa è fornitrice a questa Amministrazione di numerose migliaia di smart card per la firma digitale.

Nel richiedere assicurazioni urgenti sulle misure adottate, atte ad impedire il ripetersi di tale nefasta occorrenza, ci si riserva ogni ulteriore azione a tutela dell'Amministrazione.

> Il Direttore Generale -Dánield Intravaia Level were to







Il giorno 06/12/2013 alle ore 12:31:43 (+0100) nel messaggio

"va u io..u ci i@ordi iearv catiforlicesuna.eu".

Awiso di mancata consegna

ACCETTAZIONE: DEPOSITO Memoria ex art 183 c6 cpc n1FDB di De B_D17-03-14_09-28-47

Posta Certificata Legalmail

A: Avv. Raffaele Gargano;



R Firma digitale e verifica

Ricevuta di accettazione

ll giorno 17/03/2014 alle ore 09:28:52 (+0100) il messaggio "DEPOS indirizzato a:


tribunale.bari@civile.ptel.giustiziacert.it ("posta certificata") è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: 858748979.1045483891.139504493211

Identificativo originale del messaggio: 33bc8f6f-6a68-47ae-b990-

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente. La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

In qualche rarissimo caso sono giunti anche avvisi di mancata consegna o ritardi nel recapito della RDAC



e destinato all'utente tribunale.forli@civile.ptel.giustiziacert.it e' stato rilevato un errore 451 4.4.0 Remote server not answering (timeout while waiting for reply to DATA (23871687/30570823)). Il messaggio e' stato rifiutato dal sistema. Identificativo del messaggio: 786799282.289796514.1386329297090vliaspec05@legalmail.it

"DEPOSITO VT: "TUT" U. . . EN 11Y 3/13 dep 1_D06-12-13_12-23-21" proveniente da



17/03/2014 09:28

I motivi?

Siamo	sicuri	che	le	infrastrutture	informatiche	del	minister	o sianc
pronte	all'enc	rme	flus	sso di dati in vis	sta del 30 giug	no 2	014?	
	scchi di	cictor	ma	sempre niù fred	nuenti lasciano	inton	dara una	continus

- ☐ I blocchi di sistema sempre più frequenti lasciano intendere una continua evoluzione e aggiornamento dei sistemi. Ma inevitabilmente tutto ciò non potrà avvenire a costo 0.
- ☐ In particolare in ordine ai ritardi delle RdAC e agli avvisi di mancata consegna il ministero ha assicurato il potenziamento dell'infrastrutture.
- □ Da quando gli ufficiali giudiziari non bussano più alla porta dei nostri studi il numero degli eventi comunicati dalla cancelleria a mezzo PEC è sensibilmente aumentato e si è esteso anche a quelle comunicazioni per cui la legge non impone la comunicazione (ad es. rinvii di udienza, deposito memorie).
- ☐ Molto spesso il personale delle cancellerie effettua queste comunicazioni pensando di inoltrarle a costo zero ma in realtà, i flussi delle comunicazioni inutili, intasano il sistema a scapito della affidabilità comunicazioni e dei depositi a valore legale
- □ Nel PCT i clic non sono gratis e a volte un clic di troppo può essere fatale (in qualche tribunale il biglietto di cancelleria relativo all'emissione del decreto ingiuntivo è stato inviato anche alla PEC del debitore prima della notifica)



E le soluzioni?

l'articolo 14 d.m. 44/2011 sancisce che, il rigetto del deposito da parte dell'ufficio, non impedisce il successivo deposito entro i termini assegnati o previsti dalla vigente normativa processuale dal codice di procedura civile.

Situazione più complessa invece si verificherebbe qualora i termini per il deposito siano scaduti e l'avvocato telematico si trovi in possesso della sola ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) (o peggio solo della ricevuta di accettazione (RdA) al Tribunale di destinazione.

Ai sensi dell'art. 13 delle regole tecniche infatti l'atto si intende ricevuto nella data e ora riportata sulla ricevuta di consegna tuttavia l'atto, seppur depositato nei termini, non potrà essere posto a conoscenza del giudice e della controparte fino all'intervento manuale del cancelliere che, accettando il deposito, rende di fatto accessibile l'atto sulla consolle del magistrato e su Polisweb.

E' abbastanza evidente che, in questi ultimi casi si possa ricorrere al secondo comma dell'art. 153 del codice di procedura civile ovvero, la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma.

Medio tempore

- PEC di cortesia contenente la memoria
- combinato disposto dell'articolo 170 del codice di procedura civile e dall'articolo 18 delle regole tecniche



Se il processo è pesante?



- Dimensioni della busta (non superiore ai 30 mb) in caso di superamento del limite è possibile inviare una seconda busta integrativa, dopo l'assegnazione del numero di ruolo utilizzando il tipo atto memoria generica o produzione documentazione richiesta.
- □File in formato pdf (alcuni tribunali non accettano file compressi ad es. in formato zip)
- □II giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.



Atto principale busta integrativa

TRIBUNALE DI
Giudice dott – RG – Ud
NOTA DI DEPOSITO DOCUMENTI
Per la dott.ssa, rappresentata e difesa dall'Avv
contro
sig. dr, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
* * * *
Facendo seguito al ricorso per decreto ingiuntivo telematico depositato in
data, si depositano i seguenti documenti già indicati nell'indice del
ricorso in oggetto:
- 1)
- 2)
- 3)
Luogo e data avv.




Quando il processo è ibrido I fascicoli telematici verranno trasmessi nei successivi

- I fascicoli telematici verranno trasmessi nei successivi gradi di giudizio direttamente per via telematica. I documenti cartacei (ad es. Fascicoli di Parte) potranno essere scansionati oppure depositati in forma cartacea.
- Opposizione DI Ingiuntivo telematico: I documenti allegati alla richiesta di ingiunzione possono essere scaricati dalla controparte via POLISWEB-PCT previa esibizione del mandato in originale in cancelleria. In alcuni Tribunali è prassi inviare la procura per via telematica allegando come atto principale una memoria generica contenente l'istanza di accesso al fascicolo e con allegata la procura alle liti, la busta verrà scartata dai controlli automatici ministeriali ma arriverà in ogni caso in cancelleria dove potrà essere aperta e verificata la genuinità della procura.
- In caso di costituzione in forma cartacea nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo il fascicolo telematico potrà essere stampato direttamente dal PDA e depositato in copia cartacea a cura dell'avvocato.



Quando il processo è ibrido

- Doppia costituzione: Mandato congiunto e disgiunto o firma del secondo difensore al di fuori del redattore (non tutti i redattori consentono il caricamento di file già firmati in .p7m)
- La cacelleria predispone un timbro da apporre sui fascicoli in cui almeno un avvocato costituito sia telematico, In una fase transitoria può essere prevista una copia di cortesia degli atti da depositarsi non nei termini di legge ma ad es. Entro l'udienza o qualche giorno prima (nel caso di deposito di note istruttorie). Si tratta in ogni caso di una buona prassi di cortesia e non di un obbligo.



Nel fascicolo d'ufficio non sono contenuti atti e documenti inviati telematicamente dai difensori costituiti



Tribunale di Milano, Sez. Lavoro sentenza 8 febbraio 2013

«Nel caso di iscrizione della causa a ruolo per via telematica, dunque, la Cancelleria deve poter provvedere non solo alla formazione del fascicolo informatico, ma deve anche poter avere [sic] lo strumento per renderlo consultabile per via telematica, e ciò anche nel caso in cui il Difensore della parte non sia ancora costituito .

Tale difetto, nella specie, determina una patente violazione del principio del contraddittorio, addebitabile ad un vizio del sistema informatico. Va quindi dichiarata la nullità della costituzione in giudizio del Ricorrente (i documenti - e quindi il fasci[c]olo di parte - sono consustanziali a questa attività processuale: art. 165 c.p.c.) e di ogni altro successivo atto del presente procedimento»



Art. 9 comma 3 DM 44/2011

La tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo, fermi restando gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell'amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente

Art. 22 provvedimento DGSIA del 18.7.2013

Richiesta delle copie di atti e documenti – art. 21 del regolamento

Per la richiesta telematica di copie di atti e documenti relativi al procedimento è disponibile, sul punto di accesso e sul portale dei servizi telematici, un servizio sincrono attraverso il quale individuare i documenti di cui richiedere copia e, in seguito al perfezionamento del pagamento, inoltrare la richiesta effettiva della copia stessa.

Tuttavia la stesse prassi del Tribunale di Milano prevedono che è sufficiente esibire copia del mandato in cancelleria per ottenere la stampa dei documenti del fascicolo informatico (presso l'apposito front office) oppure l'agganciamento del codice fiscale dell'avvocato ancora non costituito al fascicolo informatico in modo da consentirgli lo scarico dell'intero fascicolo via PDA.

E' evidente dunque che la mano destra non sa cosa fa la mano sinistra





TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO PRIMA CIVILE

Il Giudice delegato letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato da

, esaminati i documenti;

ritenuto che non sussistano gli elementi per provvedere *inaudita altera parte;* visto l'art. 669 sexies c.p.c.

fissa

per la comparizione delle parti l'udienza del 10.12.13 h. 9,00 (st. 127 terzo piano).

Onera il ricorrente per la notifica del ricorso e del presente provvedimento alla controparte entro il 3.12.13.

Invita il ricorrente a depositare in forma cartacea la documentazione entro il 4.12.13.

Milano, 28.11.13

il G.D.

dr.



Al Gudre i were at promedy alle for fineta where del 19/6/1/4 contraddite the le pti, intende il defense e Hyritre extince tecen delle popi mema Man 6/3/14



I passaggi dell'innovazione consapevole

- I tribunali rischieranno di rimanere ingolfati per interpretare le stesse norme che cercavano di semplificare
- Non si può possedere tecnologia senza capirla
- Raggiungere un grado di alfabetizzazione informatica che renda i cittadini consapevoli del mezzo utilizzato, dei possibili rischi e delle relative conseguenze. (anche tra gli addetti ai lavori)
- Raggiungere la consapevolezza che le norme applicabili ai vecchi strumenti non possono essere applicate tout-court ai nuovi
- Innovazione può far rima con risparmio ma i costi non si possono azzerare



Quando il processo non era telematico...



L'Ufficio del Giudice di Pace di Gravina in Puglia ha la seguente casella di POSTA ELETTRONICA –

gdpgravinainpuglia@alice.it

Per le cause riservate per la decisione, oltre al deposito cartaceo, è necessaria la trasmissione elettronica delle memorie e comparse conclusionali (formato word) presso tale casella.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni agli avvocati costituiti con affissione in Ufficio.

Gravina in Puglia, 20/04/2009

dott. Loreto Domenico DE STEFENO



Grazie per l'attenzione

Avv. Nicola Gargano



www.quandoilprocessoetelematico.it

www.amadir.it

nicgar@garganolex.it



